

NESSUNA RIDUZIONE DEL COMPENSO DEI REVISORI

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana con delibera n.204/2010/PAR del 9/12/2010, ha espresso il parere che anche il compenso spettante ai revisori degli enti locali debba essere ridotto del 10% a decorrere dall'1/1/2011, rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, ai sensi dell'art.6, comma 3 del D.L.78/2010.

Questa Associazione ritiene che tale parere che, come espresso nelle scarse motivazioni, interpreta l'intento del legislatore come indirizzato alla riduzione "indistinta" dei costi amministrativi e politici dell'apparato pubblico, non sia assolutamente condivisibile per i seguenti motivi:

- a) l'art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, dispone la riduzione dall'1/1/2011 e sino al 31/12/2013, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche enti locali, ai "componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo";
- b) l'organo di revisione non può essere definito organo di controllo. In nessuna parte del titolo VII del Tuel, dedicato alla revisione degli enti locali, è rintracciabile il termine "organo di controllo", ma bensì la definizione di "organo di revisione" o "organo di revisione economico-finanziario". Le funzioni dell'organo di revisione come elencate nell'art.239 del Tuel, comprendono l'attività di collaborazione, di vigilanza, di attestazione dei risultati, di referto e di verifiche di cassa;
- c) l'organo di revisione degli enti locali non può rientrare nella categoria degli "organi collegiali comunque denominati", stante che nella maggior parte degli enti è un organo monocratico (revisore unico);
- d) il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l'organo di revisione lo ha esplicitamente indicato (vedi ad esempio il successivo comma 5 del citato art.6 del d.l. 78/2010);
- e) ai revisori degli enti locali è attribuito un compenso determinato dal Consiglio nella delibera di nomina entro il limite massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno (vedi DM 20/5/2005);
- f) per il revisore unico nominato nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti il compenso non è ancora attribuito in via definitiva come indicato nella circolare FL 5/2007, del Min.Interno e quindi non appare possibile ridurre un importo attribuito in via provvisoria al 30/4/2010;
- g) se l'intento del legislatore era quello di ridurre anche i compensi dei revisori doveva fare riferimento diretto a quelli stabiliti dal D.M. di cui al comma 1 dell'art.241 del Tuel;
- h) l'art.1, comma 4 del Tuel dispone che le modifiche al testo unico devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni. Mentre l'art.5, comma 7 del d.l. 78/2010 modifica espressamente l'art.82 del Tuel (indennità ai consiglieri), l'art.6 comma 3 in commento non esprime nessun richiamo esplicito modificativo dell'art.241 del Tuel;
- i) trattandosi di una norma di limitazione non può essere interpretata in modo estensivo.

Si ritiene, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, che la riduzione del 10% prevista dall'art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, non sia in alcun modo applicabile ai revisori degli enti locali.

L'Ancrel –Club dei revisori invita gli associati, in attesa di un chiarimento definitivo, a non accettare la riduzione del compenso ed a promuovere eventualmente con la nostra collaborazione ricorso avverso l'atto di riduzione.

Lì 22/12/2010

Il Presidente

Antonino Borghi